

### **LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 149 D.LG.**

È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione risarcitoria da sinistro stradale, in quanto anche se l'art. 149 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, prevede la procedura di risarcimento diretto nel caso di scontro tra veicoli, escludendo i veicoli non targati, compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura, previsto ai sensi del d.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, il ciclomotore è provvisto di targa, contraddistinta da codici alfanumerici.

**Giudice di pace Bari, 10 maggio 2008, n. 2854**

- c.

Giurisprudenzabarese.it 2008,

### **LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 138 D.LG.**

Se nella ipotesi di danni biologici di lieve e media entità può ritenersi (generalmente e salva la verifica del caso concreto) che la liquidazione tabellare sia atta a ricomprendere anche il c.d. danno relazionale/esistenziale, nelle ipotesi di danni biologici gravi e gravissimi occorrerà procedersi, in applicazione analogica dell'art. 138, comma 3 codice delle assicurazioni, all'appesantimento di tale liquidazione per tenere conto soprattutto del detto danno esistenziale.

**Tribunale Marsala, 20 febbraio 2008**

- c.

Redazione Giuffrè 2008,

### **LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 145 D.LG.**

### **LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 148 D.LG.**

Qualora la raccomandata di messa in mora inviata dal danneggiato alla impresa di assicurazione non contenga tutte gli elementi indicati dall'art. 148 comma 2 del nuovo codice delle assicurazioni, la domanda giudiziale di risarcimento danni da questi avanzata deve essere dichiarata improcedibile.

**Giudice di pace Martina Franca, 14 dicembre 2007**

- c.

Redazione Giuffrè 2008,

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 145 D.LG.**

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 149 D.LG.**

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 150 D.LG.**

Nella procedura di risarcimento diretto, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, l'attore ha l'onere di inviare alla compagnia di assicurazione dell'altro veicolo, anche solo per conoscenza, l'atto di messa in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, osservando le modalità ed i contenuti di cui agli art. 149 e 150 d.lg. n. 209 del 2005, come previsto dall'art. 145 comma 2 citato d.lg., sì da consentirle di sostenere le ragioni del proprio assicurato fornendo notizie e prove alla compagnia convenuta.

**Giudice di pace Pomigliano d'Arco, 07 novembre 2007**

- c.

Redazione Giuffrè 2008,

**Codice Procedura Civile art. 156**

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 145 D.LG.**

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 148 D.LG.**

La richiesta di risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale, deve essere formulata nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 148 c. ass. (fra cui l'indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all'età, all'attività lavorativa, all'entità delle lesioni subite e l'allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all'art. 142 comma 2 c. ass.). L'omissione delle prescritte indicazioni configura una carenza del contenuto di un atto formale tipico contemplato dall'ordinamento quale condizione di proponibilità della domanda e in quanto tale si sottrae alla disciplina dell'art. 156, comma 2 e 3, c.p.c. riguardante i soli atti processuali, con la conseguente improponibilità della domanda giudiziale, fermo restando il valore interruttivo della prescrizione e l'inerenza della pronuncia ai soli profili procedurali.

**Tribunale Torino, sez. IV, 17 ottobre 2007**

- c.

Redazione Giuffrè 2008,

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 145 D.LG.**

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 148 D.LG.**

L'applicabilità al sinistro stradale, avvenuto dopo l'1 gennaio 2006 cod. ass. (d.lg. 7 settembre 2005 n. 209) e conseguentemente della articolata previsione normativa formata dal combinato disposto degli art. 145 e 148 c. ass. comporta che il danneggiato (con lesioni personali) che intenda agire ex art. 144 c. ass. nei confronti della compagnia assicuratrice deve inoltrare a quest'ultima la richiesta risarcitoria secondo le modalità e con i contenuti contemplati dall'art. 148 c. ass., attribuendole lo "spatium deliberandi" di 90 giorni prima di instaurare il giudizio. Tale onere costituisce una condizione di proponibilità della domanda al pari di quella precedentemente prevista e, così come la norma precingente, non è sospettabile di illegittimità costituzionale.

**Tribunale Torino, sez. IV, 17 ottobre 2007**

- c.

Redazione Giuffrè 2008,

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 145 D.LG.**

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 148 D.LG.**

Nella costituzione in mora dell'impresa assicuratrice, a seguito dell'invio della lettera che non contenga tutti gli elementi oggettivi previsti dall'art. 148 comma 2 del d.lg. n. 209 del 2005, si ha l'interruzione dei termini di cui all'art. 145, comma 1, del citato decreto, solo in caso di richiesta di integrazioni tempestiva (entro 30 giorni dalla ricezione della lettera) da parte della compagnia assicuratrice.

**Giudice di pace S.Anastasia, 29 gennaio 2007**

T.G. c. T.G.

Redazione Giuffrè 2007,

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 145 D.LG.**

**LS 7 settembre 2005 n. 209 art. 148 D.LG.**

La previsione di cui all'art. 145 del codice delle assicurazioni, il quale prevede che la lettera raccomandata - che a pena di proponibilità precede l'introduzione del giudizio risarcitorio in materia di r.c.a. - debba avere il contenuto della richiesta di cui all'art. 148 del medesimo codice, si applica a tutti i giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2006, a nulla rilevando che il sinistro risalga ad una data anteriore, con la conseguenza che ove la lettera in questione, ancorché edita in data anteriore sia priva del suddetto contenuto, il giudizio deve chiudersi con una declaratoria di improponibilità.

**Tribunale Napoli, 17 ottobre 2006**

X c. Soc. Generali assicur.

Corriere del merito 2006, 12 1389